



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: info@consigliNazionalegeologi.it

Ai Sigg.
Consiglieri Nazionali

Ai Sigg.
Presidenti degli Ordini Regionali dei
Geologi

LORO SEDI

Roma, 11 maggio 2009
Rif. P/CR.c/2136

OGGETTO: C.N.G. + O.R. Friuli Venezia Giulia c/ Comune di Trieste + Università degli Studi di Trieste – T.A.R. Friuli Venezia Giulia – Sezione Prima - R.Gen. n° 493/2008 – Sentenza n° 293/2009

Si trasmette la sentenza n° 292/2009 del T.A.R. Friuli Venezia Giulia che, in pieno accoglimento dei motivi del ricorso prodotto dal Consiglio Nazionale Geologi e dall'O.R. Friuli Venezia Giulia contro il Comune e l'Università degli Studi di Trieste, ha annullato la delibera di Giunta Comunale n° 372 dell'11.08.2008, avente ad oggetto "*studi complementari al P.R.G.C.*", nonché la successiva determinazione dirigenziale n° 3155 del 24.09.2008, avente ad oggetto "*convenzione con l'Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Scienze Geologiche, Ambientali e Marine per l'attività di supporto alla redazione della relazione geologica di cui alla L.R. 27/1988 e s.m.i.*".

In particolare si evidenzia come la sentenza abbia stabilito:

- "*la Relazione Geologica che – a tenore della L.R. 27/88 deve essere predisposta quando si intenda modificare in modo sostanziale il P.R.G. – consta di un'attività di esclusiva competenza della professionalità geologica*" (vedasi pag. 7, punto 5.2, sentenza) → tale competenza esclusiva è stata posta in dubbio tanto dal Comune che dall'Università;
- "*le così dette "attività di supporto", come dettagliatamente descritte nella convenzione, in realtà costituiscono (ed esauriscono) l'intero contenuto della Relazione Geologica, cosicchè finiscono per coincidere con essa, residuando al funzionario interno la mera sottoscrizione di quanto da altri indagato, accertato, 'omogeneizzato' e valutato*" (vedasi pag. 7, quinto capo-

verso, sentenza) → motivo principale del ricorso è consistito proprio nella contestazione dell'incarico "simulato" di "attività di supporto" a fronte della redazione di una vera e propria relazione geologica;

- *"correttamente osservano i ricorrenti che la raccolta di dati, gli accertamenti, compilazioni, valutazioni e financo la sintesi finale delle indagini effettuate (cioè tutti i compiti che, per legge, spettano al geologo vengono svolte dall'Università, e che, in tale contesto, il geologo interno non ha alcun ruolo ... Di fatto, dunque, il Comune ha commissionato all'Università la compilazione della Relazione Geologica, di specifica competenza del geologo"* (vedasi pag. 7, sesto e settimo capoverso, sentenza) → le tesi e le argomentazioni poste a sostegno del ricorso hanno trovato pieno accoglimento in sentenza, così da acquisire una pronuncia ove si stabilisce che l'Università non può svolgere attività professionale di competenza del geologo;
- *"come correttamente precisano i ricorrenti, la Relazione consta di un'insieme di attività sicuramente soggette alle regole di cui al D. Lsg. 163/06, in quanto «servizio» ricompreso tra quelli di cui all'all. II A, che, alla cat. 12, richiama espressamente i «servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi». Tale cat. 12, per quanto qui rileva, rimanda – con i numeri ivi indicati - alle specificazioni di cui al Regolamento del Parlamento europeo n. 2195 del 5.11.02, contenente il Vocabolario Comune per gli Appalti. In particolare, al n. 74274000-0 i servizi di «cartografia» e al n. 74274000-1, i servizi di «cartografia digitale»"* (vedasi pag. 8, quarto capoverso, sentenza) → anche tale motivo di ricorso ha trovato dunque positivo riscontro nella pronuncia del T.A.R., che ha financo riproposto in sentenza il "motus racionandi", nonché le specifiche argomentazioni contenute negli atti difensivi;
- *così prosegue, infatti, il Giudice Amministrativo, "ne consegue, incontrovertibilmente (come peraltro già stabilita dalla giurisprudenza, si veda: TAR Toscana n° 1020/02), che la Relazione geologica costituisce un «servizio» da affidare (qualora l'Ente non sia in grado, come nel caso di specie, di redigerlo internamente, in tutte le sue fasi) con gara ad evidenza pubblica, soggetto, oggi, alle regole di cui al D. Lgs. 163/2006, quindi con previa pubblicazione di un bando che offra la possibilità di partecipare a tutti i soggetti interessati in possesso delle qualifiche professionali previste dalla legge ... Quanto esposto, dato che gara ad evidenza pubblica non vi è stata, sarebbe già sufficiente ad accogliere il ricorso"* (vedasi pag. 8, quinto e sesto capoverso, sentenza) → le sollevate eccezioni circa l'illegittimità tanto della procedura adottata che dell'affidamento a soggetto non professionale (l'Università, n.d.r.) risultano, quindi, pienamente accolte e condivise;
- anche le eccezioni di illegittimità dell'applicazione del Regolamento Comunale per le Spese in Economia e della falsa applicazione dell'art. 125 del D.

Lgs. 163/2006, sono state accolte (vedasi pag. 8, ottavo, nono e decimo capoverso e pag. 9 primo e secondo capoverso sentenza);

- infine, il Comune è stato condannato "*al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese delle competenze di causa ... Va altresì rifiuto (all'atto del passaggio in giudicato della sentenza) il contributo unificato corrisposto dal ricorrente pari ad € 2.000,00 (duemila/00)*" (vedasi pag. 9, punto 6 sentenza).

Da quanto sopra si evince, quindi, la **valenza e la portata giuridica della sentenza**, con particolare riguardo alla statuizione concernente **l'esclusività della competenza del geologo a redigere la relazione geologica, da cui discende la illegittimità della redazione di detto elaborato da parte di Dipartimenti Universitari**. E' rilevante per la categoria tale pronuncia, che costituisce **importante precedente giurisprudenziale** nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica ove, sempre più frequentemente, si tende ad affidare gli incarichi alle Università in pregiudizio dei liberi professionisti.

Distinti saluti.



IL PRESIDENTE

Pietro Antonio De Paola